



COMUNE DI OSTELLATO

Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato
Provincia di Ferrara

NR 79 del 4/8/2022 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI OSTELLATO

OGGETTO	Autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 sottoscritta il 14/07/2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato.
---------	---

L'anno **2022** e questo dì **4** del mese di **agosto** alle ore **13:30** nella Casa comunale

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, sono convocati i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano:

Presenti	Assenti
<ul style="list-style-type: none">- Rossi Elena- Bonora Davide- Zappaterra Andrea- Panini Elisa	<ul style="list-style-type: none">- Paparella Duatti Alessio

Partecipa alla seduta la D.ssa **Rita Crivellari, Segretario del Comune** in videoconferenza giusta Delibera di Giunta n. 29 del 31/03/2022, che con la redazione del presente verbale accerta la presenza telematica dei componenti la Giunta Comunale sopra evidenziati.

La D.ssa **Elena Rossi**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 74 del 19.06.2018 è stata costituita la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL FL 21.05.2018, del Comune di Ostellato, designando i componenti come segue:

- presidente - Segretario Generale dell'ente
- componente - Responsabile dell'Area Servizi Finanziari:

integrati con il Dirigente del Servizio Risorse Umane Unificato, quale componente della delegazione, così come contemplato all'art. 4, comma 7, della Convenzione per il conferimento della funzione della Gestione delle Risorse Umane all'Unione dei Comuni Valli e Delizie Argenta Ostellato Portomaggiore, sottoscritta in data 01/10/2013 reg. n. 6;

VISTI l'art. 40 comma 3-bis, 3-ter, 3-quinquies e 3-sexies e l'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni i quali recitano:

- comma 3-bis *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione."*;
- comma 3-ter *"Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati."*;
- comma 3-quinquies *"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.omissis.....Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate.....omissis"*;
- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una

relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1”;

- l'art. 40 *bis* del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinqies*, sesto periodo;

VISTI:

- il C.C.N.L. 31.03.1999 relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle “Regioni - Autonomie Locali”;
- il C.C.N.L. 01.04.99 relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio economico 1998/1999 del personale del medesimo comparto, ed in particolare gli artt. 4 e 5;
- il C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell'01.04.99, sottoscritto in data 14.09.2000;
- il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000/2001 sottoscritto il 05/10/2001;
- il C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003 sottoscritto il 22/01/2004;
- il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2004/2005 sottoscritto il 09/05/2006;
- il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2006/2007 sottoscritto il 11/04/2008;
- il C.C.N.L. relativo al biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31/07/2009;

VISTO il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018;

VISTI in particolare gli artt. 7 e 8 del CCNL Comparto FL 21.05.2018 che specificano rispettivamente le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singolo ente e i tempi e le procedure per la stipulazione dei CCI;

VISTO in particolare l'art. 67 del CCNL FL del 21.5.2018 il quale ai commi 3 lettera h, 4 e 6 dispone:

3 . *Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:...omissis...h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4...omissis...;*

4 . *In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza....omissis...;*

6 . *Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni....omissis....”*

VISTO ALTRESÌ l'art. 68 del medesimo contratto il quale disciplina l'utilizzo del Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente suddiviso in due tipologie:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2);
- Quota variabile (art. 67, comma 3);

PRESO ATTO:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-*bis*, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2 *bis*, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti

risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (*una tantum*) al periodo 2011-2014;

- che nella legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che successivamente l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 ha previsto testualmente quanto di seguito riportato:
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”*;
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all’art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

VISTI:

- l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 che prevede in relazione al salario accessorio quanto di seguito riportato: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- il D.M. 17/03/2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.”* Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108, che specifica quanto segue: *“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

DATO ATTO che non sussistono per il Comune di Ostellato i presupposti per l’adeguamento in aumento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, ai sensi dell’art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l’anno 2022 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;

DATO ATTO che il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 del Comune di Ostellato, da applicarsi al Fondo delle Risorse Decentrate ed allo stanziamento per le posizioni organizzative per l’anno 2022, al netto delle voci “escluse” dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, è pari a **€ 119.147,91**, a seguito del trasferimento della quota di limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 da parte del Comune di Ostellato ai Comuni di Argenta per l’utilizzo congiunto della figura del Coordinatore pedagogico del Comune di Argenta, di cui alla delibera di C.C. n. 63 del 20.12.2021 e n. 67 del 07.07.2022 ed al Comune di Portomaggiore per i servizi demografici associati in base alla convenzione S.P.

1436/2020, prot. Unione n. 2619 del 20/02/2020, prorogata per l'anno 2022 con S.P. Reg. n. 1471/2021, prot. Unione n. 22658 del 05/08/2021;

DATO ATTO che in data 16.05.2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo per il triennio 2019/2021 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. del Comune di Ostellato n. 67 del 07.07.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state impartite linee di indirizzo alla delegazione di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa per il personale non dirigente del Comune di Ostellato per l'anno 2022, di seguito testualmente riportate:

- di confermare per l'anno in attesa della sottoscrizione del CCNL per il triennio 2019/2021, le disposizioni contrattuali normative del contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Ostellato triennio 2019/2021 sottoscritto il 16.05.2019, come modificate dal CCI del 19.11.2020;
- di garantire il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), del CCNL 21.05.2018, importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- di garantire il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21.05.2018 derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come da stanziamenti di Bilancio 2022-2024 (dato che potrà subire variazioni in base al mutamento degli stanziamenti);
- di giungere alla sottoscrizione di un accordo di negoziazione annuale che aggiorni i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) dell'art. 7, comma 4, CCNL FL del 21.05.2018;
- di garantire l'effettuazione di nuove progressioni orizzontali per l'anno 2022 con decorrenza dal 01.01.2022, per un importo non superiore a € 2.700,00, che garantisce la possibilità, nel rispetto dei vincoli contrattuali, dell'effettuazione di progressioni ad una quota limitata di dipendenti in base alla metodologia vigente;
- di riservare un importo non inferiore a € 5.500,00 quale incentivo di performance organizzativa collegata al raggiungimento degli obiettivi trasversali di rilievo per l'Ente definiti nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2022, comprensivo del Piano della Performance, previo accertamento dei risultati raggiunti come previsto dal vigente Sistema di valutazione della performance;
- di garantire il riconoscimento dell'indennità *per il personale educativo ai sensi dell'art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000 e dell'art. 6 CCNL 05.10.2001*;

DATO ATTO altresì che con la medesima delibera si è stabilito in merito allo stanziamento delle posizioni organizzative:

- di destinare per l'anno 2022, l'ulteriore somma di € 500,00 per la proroga dell'utilizzo congiunto della figura del Coordinatore Pedagogico del Comune di Argenta inquadrato nel Responsabile Pedagogico dell'Unità Operativa Complessa - Sistema Integrato Pubblico Privato Servizi Educativi per la prima infanzia e Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Istruzione, Servizi Educativi, per la remunerazione della retribuzione di posizione e risultato da riconoscere al Responsabile di Servizio per l'incarico di P.O. del Comune di Argenta conferito dal Dirigente, compatibilmente con le norme e i vincoli in materia di personale (limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017), vincolando tale somma all'effettiva proroga della convenzione;
- di rideterminare la quantificazione per l'anno 2022 dello stanziamento per le posizioni organizzative del Comune di Ostellato, in complessivi € 54.115,00, di cui di € 8.795,00 da trasferire ad altri enti per la gestione associata dei servizi, con contestuale trasferimento di limite ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs n.75/2019 ed € 45.320,00 quale stanziamento definitivo per le posizioni organizzative del Comune di Ostellato per l'anno 2022;

RILEVATO che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Ostellato per l'anno 2022, tenuto conto degli indirizzi sopra riportati in merito al finanziamento delle risorse variabili, del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché di quanto contemplato dall'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, è stato quantificato con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 326 del 13.07.2022, in complessivi **€ 85.566,18**;

RISCONTRATO che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 del Comune di Ostellato di € **85.566,18**, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a € 77.057,31 =
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a € 8.508,87 =.

RILEVATO che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per € 288,87 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 8.220,00= derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del DLgs. 50/2016;

RILEVATO che in data 14/07/2022 la delegazione trattante di parte pubblica e la parte sindacale sono giunte alla sottoscrizione di apposita ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (CCI) anno 2022 relativo al personale non dirigente del Comune di Ostellato, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che la menzionata ipotesi è finalizzata a:

- disciplinare gli istituti contrattuali per l'erogazione del salario accessorio per l'anno 2022, prorogando per l'anno 2022 le disposizioni contrattuali normative del contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Ostellato triennio 2019/2021 sottoscritto il 16.05.2019, come modificate dal CCI del 19.11.2020;
- definire l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL comparto FL 21/05/2018 per l'anno 2022;

RILEVATO con prot. Unione 23245 del 26/07/2022 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2022 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo Integrativo (CCI) anno 2022 sottoscritto il 14/07/2022 del personale non dirigente del Comune di Ostellato":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/)
- Le linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2022 approvate con delibera di G.C. n. 67 del 07/07/2022;
- La determina del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali n. 326 del 13.07.2022
- Il prospetto analitico di verifica complessiva del limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- L'ipotesi di CCI anno 2022 del Comune di Ostellato per il personale non dirigente sottoscritta il 14/07/2022;

DATO ATTO che il Revisore dei Conti, con parere n. 20/2022 del 27/07/2022 assunto al prot. gen.le dell'Unione al n. 23744 del 28/07/2022, allegato in copia alla presente deliberazione, ha dato parere positivo e certificato:

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Ostellato relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il salario accessorio complessivo (personale non dirigente, straordinario e segretario) del Comune di Ostellato per l'anno 2022;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022 di CCI per l'anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

RITENUTO il contenuto della suddetta ipotesi del 14/07/2022 pienamente rispondente agli obiettivi dell'amministrazione e alle direttive specifiche fornite alla delegazione di parte

pubblica, con la menzionata deliberazione di G.C. n. 67/2022, nonché conforme ai principi e alle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia;

INTESO, dunque, procedere, con la presente deliberazione, ad autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato, di cui all'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022;

RILEVATO che la spesa connessa al finanziamento del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 trova copertura sul bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022 e 2023 (per quanto non esigibile entro l'anno 2022);

DATO ATTO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale di Ostellato n. 3 del 27/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Artt. 151 e 170 del D.lgs 267/2000 - Approvazione Schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024", è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale di Ostellato n. 6 del 27/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale di Ostellato n. 5 del 27/01/2022, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell'Ente nonché ai Dirigenti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell'Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie per gli esercizi 2022-2024, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale di Ostellato n. 38 del 27/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Performance 2022-2024;

VISTE le modificazioni ed integrazioni dei richiamati atti di programmazione finanziaria, successivamente intervenute attraverso l'adozione di specifici atti deliberativi;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, riflettente la competenza residuale della Giunta in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

DATO ATTO degli esiti dell'istruttoria condotta dalla dipendente del Servizio Risorse Umane dell'Unione, Sig.ra Botti Eleonora;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento attesta, in merito all'istruttoria:

- di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica;
- di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- che la spesa connessa al presente provvedimento è coerente con i vincoli in materia di personale e con il CCNL 21/05/2018;

VISTI il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore del Settore Risorse Umane ed Affari generali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune di Ostellato, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

- 1 per quanto sopra detto e qui integralmente richiamato, di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, individuato nella persona del Segretario Generale D.ssa Rita Crivellari, alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato, di cui all'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022;;
- 2 di demandare al Servizio Gestione delle Risorse Umane dell'Unione Valli e Delizie, l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione del presente documento, in conformità allo stesso.

Inoltre, la Giunta Comunale,

UNANIMEMENTE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e smi, dovendo procedere alla convocazione della delegazione di parte sindacale per la firma definitiva del contratto collettivo integrativo (CCI) anno 2022 per il personale non dirigente del Comune di Ostellato, di cui all'ipotesi sottoscritta il 14/07/2022.

Firmato in digitale IL SINDACO Elena Rossi	Firmato in digitale IL SEGRETARIO Rita Crivellari
--	---

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE)